Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Giovedì, 26 gennaio 1928 - Anno VI — Numero 21

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Binfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini:* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 305.

LEGGE 8 gennaio 1928, n. 21.

Conversione in legge del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 306.

LEGGE 8 gennaio 1928, n. 22.

Conversione in legge del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia università di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 307.

LEGGE 5 gennaio 1928, n. 23.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 308.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2685.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190), sono modificati come appresso:

Art. 2. — Al punto 1° viene aggiunto, in ultimo, il seguente comma:

« L'indennità di buonuscita, non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, si prescrive ».

Il punto 2° è modificato come appresso:

« 2° a sussidiare fino al 18° anno di età gli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo e degli agenti in prova morti in attività di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale ».

L'ultimo comma dell'art. 2 è modificato come segue:

« Quando per determinate concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'inabilità al lavoro, questa deve dipendere da cause morbose, deve risultare già esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria. Quando sia richiesta la condizione dell'« a carico dell'agente », questa sarà accertata dal Comitato dell'Opera, che deciderà in proposito inappellabilmente ».

Art. 3. — Il 5° comma è modificato come segue:

« Quando l'indennità di buonuscita, computata come al primo comma del presente articolo, risulti superiore a lire 6000, la parte eccedente verrà ridotta a tre quarti ».

Il 7° e l'8° comma sono modificati come segue:

« I sussidi temporanei di cui ai punti 2° e 4° dell'art. 2 saranno di:

L. 600 oppure di L. 480 all'anno per 1 persona
L. 804 oppure di L. 624 all'anno per 2 persone
L. 936 oppure di L. 720 all'anno per 3 persone
L. 1056 oppure di L. 816 all'anno per 4 persone
L. 1176 oppure di L. 912 all'anno per 5 persone
L. 1308 oppure di L. 1008 all'anno per 6 persone
L. 1428 oppure di L. 1104 all'anno per 7 o più persone

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti dei quadri di classificazione di cui al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

« Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 e di L. 96 quando si tratti di orfani e quando questi non siano provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato o di altre casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria ».

Il 15° comma è modificato come segue:

« Potranno anche essere conferite annualmente, a carico della disponibilità, borse di studio a favore degli orfani degli agenti di cui al punto 2° dell'art. 2, anche se non abbiano goduto il sussidio temporaneo per avere già superato il 18° anno alla morte del padre, nonchè a favore di figli di agenti cessati dal servizio e viventi. Alle borse di studio potranno concorrere anche i figli di agenti in servizio quando siano iscritti a scuole medie di secondo grado o a università o istituti superiori del Regno anche se seguano scuole o corsi di perfezionamento ».

Il 17° comma è modificato come segue:

« Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 600 a L. 800 per le elementari;
da L. 1000 a L. 1500 per le scuole medie di primo grado, industriali di 1° e 2° grado, od altre equivalenti;
da L. 1300 a L. 1800 per le scuole medie di 2° grado, industriali di 3° grado od altre equivalenti;
da L. 3000 a L. 4000 per le università o istituti superiori anche se l'interessato sia inscritto a scuole o corsi di perfezionamento ».

Art. 4. — La lettera *a*) è modificata come segue:

« *a*) agli agenti in prova licenziati o destituiti ed a quelli che siano stati esonerati per cause diverse da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale ».

Art. 5. — Il comma 2° è modificato come segue:

« L'Opera potrà erogare annualmente una somma non superiore a L. 100,000 in sussidi straordinari a favore di agenti cessati dal servizio e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo ».

Art. 2.

Per i figli di agenti in servizio il concorso alle borse di studio è però subordinato, per le scuole medie di 2° grado, alla condizione che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad otto decimi; per le università ed istituti superiori, ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso, che il titolo di studi medi richiesto per l'ammissione sia stato conseguito nella sessione estiva con votazione media non inferiore alla suddetta; ove si tratti di giovani inscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato con la stessa media tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti; e, se si tratti di inscritti a scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge, costituenti innovazioni rispetto a quelle del decreto-legge 7 febbraio 1926, numero 187 (convertito nella legge 23 giugno 1926, n. 1190), hanno effetto dal 1° luglio 1927.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, integralmente o modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 309.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2695.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 310.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2697.

Avanzamento degli allievi sergenti piloti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il quinto capoverso dell'art. 40 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del soppresso Corpo equipaggi della Regia aeronautica, è sostituito dal seguente:

« All'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano o idrovolante (1° brevetto), gli allievi piloti sono nominati primi avieri ed all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano e idrovolante (2° brevetto) sono nominati sergenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 311.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2699.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante il Commissario del Governo presso la Commissione delle prede.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 312.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2698.

Modifiche all'art. 3 del R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163, concernente l'attribuzione al Registro italiano per la classificazione delle navi mercantili, del servizio di sorveglianza e visita degli aeromobili addetti ai servizi commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
Visto il R. decreto 26 luglio 1925, n. 1464;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, numero 2138;
Visto il R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163, concernente l'attribuzione al Registro italiano per la classificazione delle navi mercantili del servizio di sorveglianza e visita degli aeromobili addetti ai servizi commerciali per trasporto di passeggeri, posta, merci e simili, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — La sorveglianza ed il controllo di cui all'articolo 1 vengono esercitati esclusivamente dal Registro italiano e sono obbligatori per tutti gli aeromobili civili inscritti o dei quali è stata chiesta la inscrizione all'atto della dichiarazione di costruzione nel Registro aeronautico nazionale tenuto dal Ministero dell'aeronautica.

« Detti aeromobili, quando siano in servizio, devono essere provvisti del certificato di immatricolazione nel Registro aeronautico nazionale rilasciato dal Ministero dell'aeronautica, nonchè del certificato di navigabilità e del certificato di classe, rilasciati entrambi dal Registro italiano in regolare corso di validità.

« Per il rilascio del certificato di navigabilità e per il suo periodico rinnovo, il Registro italiano si atterrà alle norme contenute nel titolo III - capo 6° - sezione 1ª del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e, se si tratti di aeromobili destinati al volo a vela, alle norme del regolamento speciale approvato col R. decreto 26 luglio 1925, n. 1464.

« I poteri conferiti a tale riguardo dai predetti regolamenti al soppresso Commissariato per l'aeronautica, sono deferiti al Registro italiano. Restano tuttavia nella competenza del Ministero dell'aeronautica le funzioni previste dagli articoli 153 e 154 del suddetto R. decreto 11 gennaio 1925 e dagli articoli 15 e 16 del suddetto R. decreto 26 luglio 1925.

« Il registro dei certificati di navigabilità, di cui all'articolo 155 del citato R. decreto 11 gennaio 1925, sarà tenuto dal Registro italiano, che comunicherà mensilmente al Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo) le variazioni verificatesi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 179. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 313.

REGIO DECRETO 27 novembre 1927, n. 2622.

Istituzione di tributi diretti in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° gennaio 1928 sono stabilite in Cirenaica le seguenti imposte dirette:
a) decima sul raccolto dei cereali prodotti nei fondi non appoderati;
b) imposta sul bestiame;
c) imposta sui redditi mobiliari;
d) imposta sui fabbricati.

TITOLO I.

Decima sul raccolto dei cereali.

Art. 1.

La decima sui cereali prodotti nei fondi non appoderati è pagata in natura nella misura del decimo del raccolto della stagione. Ove sia pagata in denaro, è concesso un abbuono del 20 per cento sulla base del prezzo che hanno i cereali sul posto.

Art. 2.

La decima è determinata e percepita dagli uffici regionali per le tasse affari direttamente o a mezzo dei Mudir, secondo le forme consuetudinarie di accertamento e di riscossione, sotto la direzione del servizio delle imposte di Bengasi.

Art. 3.

Contro le determinazioni e le percezioni degli uffici regionali è ammesso entro una settimana ricorso su carta bollata al commissario di governo, il quale decide sentito il parere di una Commissione regionale composta del capo della Sezione agraria, del capo dell'Ufficio imposte, di due capi tribù della regione e di un cittadino italiano esperto in agricoltura.

La decisione del commissario regionale è esecutiva. Contro di essa è però ammesso ricorso su carta bollata, presentabile a mezzo del Commissariato di Governo, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione commissariale, al Governatore, il quale decide sentito il parere di una Commissione centrale, composta del direttore degli affari economici e finanziari che la presiede, del direttore del servizio delle imposte, del capo dei servizi agrari e di due notabili indigeni, nominati dal Governatore.

TITOLO II.

Imposta sul bestiame.

Art. 4.

L'imposta sul bestiame colpisce il bestiame bovino, ovino, caprino e cammellide, allevato allo stato brado.

Sono esenti gli animali adibiti stabilmente al lavoro, senza pregiudizio delle tasse municipali.

Sono esenti per un decennio le aziende di allevamento e selezionamento razionale di bestiame, dichiarate tali dal capo del servizio agrario.

Art. 5.

L'imposta sul bestiame è stabilita col carattere di imposta di contingente ed è pagata in denaro.

Il Governatore, secondo norme indicate nel regolamento di cui all'art. 39, ne stabilisce ogni anno l'importo globale e lo ripartisce tra le circoscrizioni regionali.

L'importo globale è stabilito sulla base del quarantesimo del valore annuale del bestiame della Colonia.

Contro la ripartizione dell'imposta fatta rispettivamente dagli uffici regionali per le tasse-affari, e dai commissari regionali, è ammesso ricorso rispettivamente al commissario e al Governatore a norma dell'art. 3.

TITOLO III.

Disposizioni comuni alla decima e all'imposta sul bestiame.

Art. 6.

Ai Mudir potrà essere corrisposto sul ricavato delle esazioni un compenso, a giudizio insindacabile del commissario del Governo, fino a un massimo di 1/20 della decima sui cereali e della imposta sul bestiame riscossa complessivamente nel loro distretto.

Ai capi degli aggregati etnici potrà essere corrisposto sul ricavato delle esazioni un compenso complessivo fino a un massimo di 1/40 dell'ammontare delle due imposte riscosse nelle loro ailet e cabile, secondo la ripartizione che stabilisce, con criterio insindacabile, il commissario del Governo.

Art. 7.

In caso di renitenza delle popolazioni, la percezione delle imposte, dietro autorizzazione del Governatore, può essere eseguita mediante la confisca del bestiame appartenente all'aggregato etnico renitente, e del quale, in attesa dell'autorizzazione suddetta, il commissario regionale ha facoltà di disporre il sequestro.

La renitenza può essere altresì punita con una multa, nella misura che stabilisce il Governatore caso per caso.

Art. 8.

In casi di eccezionale siccità o carestia, e sul parere del Servizio agrario, il Governatore ha facoltà di ridurre o di condonare la decima o l'imposta sul bestiame o entrambe, a favore di determinati gruppi di popolazione.

TITOLO IV.

Imposta sui redditi mobiliari.

Art. 9.

L'imposta colpisce tutti i redditi mobiliari che si producono in Colonia, e che non siano già assoggettati all'imposta di ricchezza mobile nella metropoli.

Tali sono:

a) gli interessi di capitali;

b) le rendite vitalizie perpetue e temporanee di qualunque natura;

c) i redditi derivanti dall'esercizio di professioni, arti, mestieri, industrie, commerci, appalti, forniture, locazioni d'opere;

d) gli stipendi, salari, assegni, indennità e compensi in genere, fatta eccezione per quelli corrisposti dall'Amministrazione coloniale per i quali nulla è innovato alle norme attualmente vigenti per la ritenuta di ricchezza mobile.

Art. 10.

Sono esenti:

1° i redditi degli agenti consolari stranieri, se inerenti esclusivamente all'esercizio delle loro funzioni e non derivanti da commerci, industrie, investimenti di capitali o altro, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari;

2° i redditi degli istituti di assistenza e di beneficenza pubblica; delle società di mutuo soccorso tra gli operai; delle Casse di risparmio; degli istituti d'istruzione pubblica; della Camera di commercio; dei municipi e del Governo della Colonia;

3° i redditi dei beni gestiti dall'amministrazione degli Aucaf ed i redditi delle chiese e delle sinagoghe, per le somme destinate esclusivamente e in modo permanente a opere di culto, di beneficenza e di istruzione;

4° i redditi derivanti ai ministri dall'esercizio del culto, eccezione fatta per quelli per i quali l'imposta è applicata per ritenuta diretta.

Art. 11.

E' esentato dall'imposta per un periodo di 10 anni il reddito dei nuovi stabilimenti industriali aventi macchinari infissi nei fabbricati e impieganti non meno di 10 operai; il periodo della esenzione decorre dal giorno di inizio effettivo dell'esercizio dello stabilimento.

Tale esenzione temporanea s'intende strettamente ed esclusivamente accordata al nuovo impianto di stabilimenti industriali, e non alla loro ricostituzione, rinnovazione, ampliamento o modificazione.

Art. 12.

I redditi sono esenti dall'imposta fino a L. 4000.

Per la parte eccedente le L. 4000 i redditi derivanti da puro impiego di capitale sono soggetti all'imposta del 10 per cento.

Tutti gli altri redditi mobiliari che, soli o sommati coi redditi indicati nel precedente comma, superano le L. 4000 sono colpiti nella misura del 5 per cento per la parte tra le L. 4000 e le L. 8000; nella misura dell'8 per cento per la parte tra le L. 8000 e le L. 12,000, e nella misura del 10 per cento per la parte eccedente le 12,000.

Art. 13.

Tutti coloro che abbiano redditi soggetti all'imposta debbono farne denunzia, in carta libera, al competente ufficio delle imposte nel termine che sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 39.

I redditi in somme definite debbono essere denunziati nell'ammontare risultante dal titolo; quelli variabili nell'importo medio del biennio antecedente all'anno in cui sono fatte le dichiarazioni.

La denunzia per i redditi in somme definite ha effetto continuativo, fino alla loro cessazione totale o parziale; per

i redditi variabili ha effetto, nei riguardi del contribuente, per un biennio, salvo il diritto allo sgravio in caso di cessazione totale a norma dell'art. 21.

Art. 14.

Entro il termine che sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 39, i municipi e gli uffici circondariali preparano la prima volta e rivedono successivamente la lista di tutti quelli che posseggono redditi soggetti all'imposta e la trasmettono all'ufficio delle imposte.

Art. 15.

L'ufficio delle imposte, ricevute le liste dei municipi e degli uffici circondariali, raccolte le denunzie dei contribuenti e tenuto conto delle notizie e dei dati di cui sia in possesso:

1° procede alla revisione delle dichiarazioni dei contribuenti;

2° fa d'ufficio la dichiarazione per quei contribuenti che l'avessero omessa;

3° procede d'ufficio alla rettificazione dei redditi variabili, decorso un quinquennio dall'anno per il quale avvenne l'accertamento;

4° forma la tabella dei contribuenti.

Art. 16.

La tabella dei contribuenti è pubblicata mediante deposito nell'ufficio municipale o circondariale per il corso di venti giorni consecutivi, dandosene avviso mediante bando in lingua italiana ed araba.

Deve essere inoltre notificata a ciascun contribuente, in via amministrativa, l'iscrizione o la rettificazione d'ufficio che lo riguarda.

Entro il termine di giorni venti dalla notificazione individuale ciascun contribuente può presentare le sue osservazioni; e l'ufficio delle imposte avrà facoltà di concordare con esso le somme dei redditi.

Art. 17.

Le controversie che sorgono tra l'Amministrazione e il contribuente per l'accertamento dei redditi sono deferite, in prima istanza, ad una Commissione regionale, e, in grado di appello, ad una Commissione centrale la cui decisione è definitiva.

Nessun richiamo potrà farsi all'autorità giudiziaria contro le decisioni esecutive delle Commissioni incaricate di pronunziarsi sui ricorsi, a meno che non s'invochi violazione o falsa applicazione della legge.

Art. 18.

La Commissione regionale è costituita presso ciascun Commissariato regionale, ed è composta del commissario che la presiede e di quattro membri nominati dal Governatore, di cui due scelti fra i funzionari e due fra i commercianti e gli industriali; il segretario è nominato dal commissario.

La Commissione centrale con sede in Bengasi è composta di un magistrato che la presiede, di tre funzionari e di tre commercianti e industriali, tutti nominati dal Governatore, che nomina anche il segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, che non possono essere inferiori a tre nelle Commissioni regionali, e a cinque nella Commissione centrale.

Alle sedute delle Commissioni può assistere, ma senza voto deliberativo, un funzionario degli uffici delle imposte.

Davanti alle Commissioni può addivenirsi a un concordato fra il contribuente e il detto funzionario dandosene atto nel verbale.

Art. 19.

Entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 39 ciascun ufficio delle imposte, in base alle tabelle, ai concordati e alle decisioni espletate dalle Commissioni, compila i ruoli dei contribuenti della propria circoscrizione.

Art. 20.

I ruoli debbono essere spediti, non più tardi del 31 dicembre, dall'ufficio delle imposte al commissario regionale che li rende esecutivi e li restituisce al detto ufficio per la pubblicazione agli albi municipali e circondariali.

I contribuenti debbono essere avvisati, mediante bando, di tale pubblicazione, e dell'obbligo di pagare l'imposta in quattro rate uguali e trimestrali scadenti il 10 marzo, il 10 giugno, il 10 settembre e il 10 dicembre.

Art. 21.

Quando si verifichi la cessazione totale o parziale di un reddito in somma definita, o la cessazione totale di un reddito variabile, il contribuente può chiedere l'esonero o la riduzione della relativa imposta mediante domanda da presentarsi all'ufficio delle imposte e diretta al direttore del Servizio delle imposte entro 3 mesi dall'avvenuta cessazione.

Contro la decisione della Direzione del servizio delle imposte è ammesso ricorso alla Commissione centrale di cui all'articolo 18 entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Lo sgravio delle imposte, totale o parziale, ha effetto dal giorno della cessazione, se la domanda è stata presentata tempestivamente; in caso contrario ha effetto dal giorno della presentazione della domanda.

Art. 22.

Per gli errori materiali o per le duplicazioni in cui si fosse incorso nella formazione dei ruoli è ammesso ricorso alla Direzione del servizio delle imposte, a mezzo dell'ufficio locale delle imposte, entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo.

Contro la decisione della Direzione del servizio delle imposte è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla notifica, alla Commissione centrale.

Art. 23.

Per quei redditi che comunque, per non essere ancora sorti o perchè sfuggiti all'accertamento o non definitivamente accertati od omessi per mero errore materiale, non siano stati iscritti nei ruoli principali, si provvede con ruoli suppletivi.

Art. 24.

Per i redditi sfuggiti all'accertamento l'imposta può essere applicabile soltanto per il reddito dell'anno in corso e per quello dei due anni precedenti.

Art. 25.

Quando un esercizio industriale o commerciale passa da una ad altra persona, il cessionario è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti debitori per l'anno in corso e per quello precedente.

A tali effetti è presunto cessionario chi nei medesimi lo cali esercita lo stesso genere di commercio o d'industria, e l'imposta dovuta è non soltanto quella già iscritta, ma anche quella da iscrivere in virtù di accertamento in corso.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo allo intestatario, ma anche a ciascuno dei suoi eredi a termine del n. 3 dell'art. 1205 del Codice civile, salvo il regresso contro i coeredi.

Art. 26.

Il privilegio stabilito dal n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile è esteso alla riscossione dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte e professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti ovvero di deposito provvisorio di merci destinate al solo fine di lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale.

Art. 27.

Alla riscossione dell'imposta si provvede secondo le norme per la riscossione delle entrate dei municipi della Tripolitania e della Cirenaica, approvate con R. decreto 29 novembre 1923, n. 2757, coordinate alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39.

Art. 28.

L'omissione o l'infedeltà della denunzia del reddito è punita con la multa pari al triplo dell'imposta sul reddito non denunziato o denunziato in meno, col minimo di L. 50. La multa forma maggior carico dell'imposta e si riscuote col ruolo alle scadenze relative.

TITOLO V.

Imposta sui fabbricati.

Art. 29.

I fabbricati e ogni altra stabile costruzione di qualsiasi materiale sono soggetti a un'imposta del 6 per cento del reddito lordo, reale o presunto.

Art. 30.

Sono esenti:

1° i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

2° i cimiteri con le loro dipendenze;

3° i fabbricati del Governo della Colonia, dei municipi, degli istituti di beneficenza e di assistenza pubblica, delle società di mutuo soccorso tra gli operai, delle Casse di risparmio e degli istituti di istruzione pubblica;

4° le case coloniche, quelle cioè che siano destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Art. 31.

Sono esenti per dieci anni le nuove costruzioni e sopraelevazioni che siano iniziate dopo il 1° gennaio 1928, salvo le maggiori esenzioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie su proposta del Governatore.

Art. 32.

Nel termine che sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 39 tutti coloro che abbiano fabbricati od altre costruzioni debbono farne esatta denunzia in carta libera al sindaco, per gli edifici situati nei territori dei municipi; all'ufficio delle imposte, per gli altri.

La denunzia deve indicare la situazione, la qualità, l'uso, la destinazione del fabbricato, il reddito lordo effettivo e, in mancanza in tutto o in parte di questo, il reddito presunto.

Devono essere denunziati anche i fabbricati esenti dalla imposta.

Il reddito effettivo è quello risultante dagli affitti in corso all'atto della denunzia.

Il reddito presunto è quello che il proprietario potrebbe ricavare dall'affitto comparativamente ad altri fabbricati posti in simili condizioni e circostanze.

Art. 33.

La denunzia del reddito dei fabbricati affittati deve essere accompagnata dai contratti di locazione in originale o in copia in carta libera, firmata ugualmente dal locatore e dal conduttore; se non vi è scrittura di locazione, deve essere presentata una dichiarazione in carta libera, firmata ugualmente dal locatore e dal conduttore, che descriva l'edificio o la parte di esso locata e indichi il canone di locazione.

La denunzia di un edificio affittato non accompagnata dalla scrittura di affitto o dalla dichiarazione indicata sopra, si ha per non eseguita.

Art. 34.

La denunzia ha effetto per un quinquennio; la mancanza di dichiarazione dopo il quinquennio vale conferma, da parte del contribuente, del reddito precedentemente determinato.

Art. 35.

Gli edifici che in tutto o in parte cessano di essere fruttiferi per rovina, incendio, demolizione saranno esenti proporzionalmente dalle imposte dal giorno dell'avvenimento, ove ne sia fatta denunzia entro tre mesi; altrimenti dalla data della denunzia.

Art. 36.

Ove un fabbricato rimanga sfittato per il corso non interrotto di un anno, ovvero se un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo di tempo, il contribuente che ne faccia denunzia entro un mese dal compimento dell'anno durante il quale il fabbricato rimase sfitto o l'opificio inattivo, ha diritto allo sgravio della imposta.

Tale disposizione non s'applica ai teatri, ai palazzi non destinati ad affitto, ai casini di campagna, ai luoghi di delizia, o di villeggiatura.

Art. 37.

Per le costruzioni situate nei territori dei municipi valgono per l'accertamento e la riscossione dell'imposta le

norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate municipali della Tripolitania e della Cirenaica, approvate con R. decreto 29 novembre 1923, n. 2757, e il ricavato dell'imposta va a beneficio del bilancio di ciascun municipio.

Per le costruzioni situate fuori dei municipi si seguono per l'accertamento e la riscossione le stesse norme stabilite per l'imposta sui redditi mobiliari.

Art. 38.

L'omissione o l'infedeltà della denunzia del reddito dei fabbricati è punita con la multa pari al triplo dell'imposta del reddito non denunziato o denunziato in meno, col minimo di L. 50.

Però, ove si tratti di reddito presunto, si incorrerà nella multa allora soltanto che la diminuzione del reddito risulti maggiore del quarto.

Se alla denunzia sarà stata unita la scrittura o la dichiarazione in carta libera firmata dal conduttore, anche questi sarà colpito dalla multa.

La multa forma maggior carico dell'imposta e si riscuote col ruolo alle scadenze relative.

TITOLO VI.

Regolamento.

Art. 39.

Le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto saranno emanate dal Governatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 127. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 314.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1928, n. 26.

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, nonchè i Regi decreti 6 maggio 1926, n. 844, e 13 febbraio 1927, n. 282, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171, riguardante l'ordinamento del servizio sanitario per il Corpo della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ritoccare l'ordinamento del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, allo scopo di renderlo meno oneroso per lo Stato, e di ridurre gli organi costituenti il Comando generale del Corpo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è abrogato.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Il comandante generale della Regia guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato dal generale di divisione comandante in secondo, da un generale di brigata del Regio esercito a disposizione per la preparazione militare del Corpo, da un ufficio di segreteria, da un ufficio per la polizia tributaria e da un ufficio amministrativo ».

Il terzo comma dell'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a generale di brigata hanno luogo a scelta fra i colonnelli che abbiano tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di una legione o la direzione dell'ufficio di segreteria o quella dell'ufficio per la polizia tributaria ».

Art. 2.

Il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171, è abrogato.

L'assistenza sanitaria dei militari della Regia guardia di finanza è apprestata presso i reparti e nei luoghi di cura con le norme seguenti.

Art. 3.

Un ufficiale superiore medico del Regio esercito è addetto presso il Comando generale. Presso ogni Comando di legione territoriale vi è un ufficiale medico del Regio esercito dirigente il servizio sanitario legionale, che ha anche il còmpito della assistenza sanitaria dei militari in sede. Egli avrà normalmente il grado di capitano o di tenente; tuttavia, per non oltre due anni dalla data di attuazione del presente decreto, potranno essere eccezionalmente trattenuti, nei limiti strettamente indispensabili, gli ufficiali superiori medici del Regio esercito attualmente addetti ai servizi sanitari della Regia guardia di finanza.

Nei reparti d'istruzione del Corpo il servizio sanitario sarà di massima disimpegnato da un capitano medico del Regio esercito. In via eccezionale il servizio potrà anche essere disimpegnato da un medico civile. Se in sede vi sono altri reparti del Corpo il servizio sanitario per essi sarà disimpegnato dallo stesso medico del reparto di istruzione.

Agli ufficiali medici del Regio esercito, messi a completa disposizione della Regia guardia di finanza, è sospesa, per il tempo in cui restano in tale posizione, l'indennità professionale di cui all'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

Alla supplenza dei sopradetti ufficiali medici a disposizione del Corpo si provvederà, ove sia possibile, con un ufficiale medico dello stesso presidio, prendendo accordi col direttore di sanità di corpo d'armata della giurisdizione.

In caso diverso sarà provveduto con un medico civile.

Art. 5.

Nelle località, dove non vi siano ufficiali medici a disposizione del Corpo, e vi siano ufficiali medici in servizio nel Regio esercito o nella Regia marina, il servizio sanitario per i reparti del Corpo sarà disimpegnato, compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'ufficiale medico designato dalla competente Direzione di sanità di corpo d'armata o dai Comandi militari marittimi in sede secondo le disposizioni che daranno al riguardo il Ministero della guerra e quello della marina di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 6.

Nelle convenzioni dei Comandi di presidio con i medici civili per l'assistenza sanitaria dei reparti del Regio esercito sprovvisti di ufficiale medico, l'Amministrazione militare vi includerà anche l'obbligo dell'assistenza sanitaria ai militari della Regia guardia di finanza in sede. A tal fine ad ogni esercizio finanziario il Ministero delle finanze rimborserà a quello della guerra la maggiore spesa sopportata con una somma da stabilirsi di concerto anno per anno.

Art. 7.

Nelle sedi dove non si trovano reparti del Regio esercito e dove quindi non esistono convenzioni stipulate dalle autorità militari con medici civili, il servizio sanitario per gli appartenenti al Corpo, ove sia ritenuto opportuno, sarà affidato a medici civili mediante apposite convenzioni, semprechè il servizio non debba essere gratuito per disposizione dei capitolati comunali. Le modalità di dette convenzioni saranno determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Ove non sia conveniente alcuna convenzione si provvederà al servizio sanitario ricorrendo all'opera del medico ogni volta che sia necessaria.

Art. 8.

Nelle brigate e distaccamenti dislocati in sedi molto eccentriche e lontane da medici e da farmacie si potrà istituire un piccolo armadio farmaceutico in consegna al comandante della brigata per i primi soccorsi ai malati e feriti.

Art. 9.

La spesa per i medicinali occorrenti per la cura dei militari della Regia guardia di finanza ammalati nelle caserme è a carico della massa del Corpo.

Art. 10.

I militari abbisognevoli di cure ospedaliere vengono di regola ricoverati negli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina viciniori ed eccezionalmente negli ospedali civili.

Art. 11.

Agli ospedali civili saranno corrisposte le rette e le eventuali spese funebri nella misura stessa concordata dai Comandi di presidio militare, per i militari del Regio esercito e della Regia marina. A tal fine l'Amministrazione militare includerà sempre nelle convenzioni con gli ospedali civili l'obbligo del ricovero dei militari della Regia guardia di finanza alle stesse condizioni. Qualora non esistessero particolari convenzioni, esse potranno essere stipulate dal Comando di legione con l'approvazione del Comando generale. In mancanza di apposite convenzioni il comandante di legione concorderà la retta volta per volta.

Art. 12.

Le spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza negli stabilimenti sanitari militari o negli ospedali civili, quando trattasi di ferite riportate in guerra o in servizio e per causa di servizio, sono a carico dello Stato (bilancio delle Finanze).

L'onere finanziario per gli assegni e le indennità spettanti agli ufficiali medici del Regio esercito e ai medici civili preposti all'assistenza sanitaria dei militari della Regia guardia di finanza è a carico del bilancio delle Finanze.

Art. 13.

Il quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, sono abrogati e sostituiti dai seguenti tre:

« I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con buon esito la Scuola allievi sottufficiali, alla quale potranno essere ammessi, in seguito ad esame, dopo due anni almeno di servizio nel Corpo.

« Sono esonerati dall'esame per l'ammissione alla Scuola anzidetta i militari di truppa che, oltre al requisito dell'anzianità sopra detto, siano in possesso della licenza liceale, di istituto tecnico o nautico o dei diplomi di maturità classica e scientifica o dei diplomi di abilitazione tecnica (commercio, ragioneria e agrimensura) od abbiano frequentato, conseguendo la relativa classifica, le Scuole radiotelegrafisti o fuochisti artefici motoristi per M.A.S. della Regia marina.

« I militari del ramo mare che abbiano frequentato la Scuola meccanici della Regia marina, conseguendo la relativa classifica, sono promossi a loro turno e nel limite delle vacanze organiche al grado di sottobrigadiere ».

Art. 14.

All'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono apportate le seguenti varianti:

Al 1° comma è soppressa la locuzione: « nè concorrere per più di due volte ad esami od esperimenti per l'avanzamento ».

Al 2° comma è fatta la seguente aggiunta:

« Il Ministro per le finanze potrà, inoltre, su proposta del comandante generale, ed indipendentemente da qualsiasi condizione di anzianità o vincolo di esami, promuovere al grado immediatamente superiore, fino a quello di maresciallo maggiore incluso, ed entro il limite massimo di un ventesimo dei posti vacanti annualmente nel grado da attribuire, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie che compiano azioni di merito straordinario ».

Il periodo aggiunto al 6° comma coll'art. 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è sostituito dal seguente:

« Però i colonnelli ed i tenenti colonnelli esclusi definitivamente dall'avanzamento possono, su conforme insindacabile giudizio della Commissione di avanzamento, da rinnovarsi anno per anno, essere trattenuti in servizio per non più di tre anni se nel frattempo non sono raggiunti dai limiti di età.

Art. 15.

I due ultimi commi dell'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali od i militari di truppa non aventi obblighi di leva, sottoposti a giudizio penale a piede libero, possono essere sospesi dal servizio, allorchè il reato di cui siano imputati offenda il loro decoro od il prestigio del Corpo. In

questo caso essi sono considerati in licenza illimitata, col trattamento economico stabilito pei militari detenuti in attesa di giudizio.

« Se il provvedimento a carico del sospeso dal servizio ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto o, pur ammettendolo, escluda che l'imputato vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed è reintegrato in ogni suo diritto.

« In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, il sospeso sarà sottoposto al giudizio di una Commissione di disciplina la quale, senza la presenza del militare sospeso, esprimerà il suo parere sul quesito se egli possa o non essere riammesso a prestare servizio nel Corpo ».

Art. 16.

L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è sostituito dal seguente:

« Per speciali servizi d'indole tecnica o militare possono essere comandati a prestare servizio nel Corpo ufficiali o graduati del Regio esercito o della Regia marina di grado non superiore al sesto. Ad essi saranno corrisposte le indennità militare speciale e di alloggio dovute ai pari grado del Corpo ».

Art. 17.

L'art. 30 del testo unico 26 novembre 1914, n. 1440, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, numero 2073, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza è affidata ad un Consiglio di amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo, o in sua vece dal comandante in secondo, è composto di un primo referendario o referendario della Corte dei conti, di un intendente di finanza con funzioni di capo divisione, di un direttore capo divisione della ragioneria generale dello Stato, di un comandante di legione, di un comandante di circolo, di un comandante di compagnia e di un comandante di tenenza della Regia guardia di finanza ».

Art. 18.

Per la carica di direttore dei conti negli uffici di amministrazione delle legioni sono assunti in servizio nel Corpo ufficiali della Regia guardia di finanza o dei corpi amministrativi del Regio esercito, di grado non superiore al settimo, richiamati dall'ausiliaria o dalla aspettativa per riduzione di quadri.

Per fronteggiare l'onere derivante allo Stato dal richiamo in servizio di ufficiali per lo scopo suindicato, l'organico stabilito dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, numero 844, per i servizi di polizia tributaria è diminuito di dieci marescialli maggiori e di dieci marescialli capi.

Art. 19.

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'art. 10 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, di coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e raccoglierle in un nuovo testo unico, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo all'autorizzazione consentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

Art. 20.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 181. — CASATI.

Numero di pubblicazione 315.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 31.

Riunione dei comuni di Brianzola e Cologna in un unico Comune denominato « Castello di Brianza ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Brianzola e Cologna, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Castello di Brianza ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 182. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927.

Approvazione del bilancio 1927 del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Visto il bilancio 1927 del Governatorato di Roma deliberato il 29 ottobre 1927;
Visti gli atti;
Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949; 10 giugno 1926, n. 1023, e 27 marzo 1927, n. 370;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il predetto bilancio è approvato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928.
Nomina dei componenti il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale per il biennio 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti: 11 marzo 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1926, n. 75, e 9 maggio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1926, numero 126, concernente la nomina dei componenti il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale per il biennio 1926-1927;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il biennio 1928-1929 sono chiamati a far parte del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (Sezione 2ª per l'istruzione economica e commerciale) i signori:
Acerbo on. prof. Giacomo, stabile nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;
Broglia prof. Giuseppe, stabile nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino;
De' Stefani on. prof. Alberto, stabile nella Regia università di Roma;
Luiggi prof. ing. Luigi, senatore del Regno;
Toja prof. Guido, stabile nella Regia facoltà di scienze economiche e commerciali di Firenze.

Art. 2.

L'on. prof. De' Stefani Alberto è nominato vice-presidente della Sezione anzidetta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1928.
Conferma in carica sino a nuova disposizione del commissario del Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1927 col quale il comm. dott. Paolo Conte, venne nominato commissario del Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, l'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, e l'art. 6 del decreto Ministeriale 13 dicembre 1926, n. 7046;

Decreta:

Il comm. dott. Paolo Conte, commissario del Sindacato degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma, rimane in funzione fino a nuova disposizione.

Roma, addì 21 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1928.
Norme speciali per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione del capo IV-*bis* della legge 8 luglio 1926, n. 1179 sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, di cui all'art. 42 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, valgono le speciali norme che seguono.

Art. 2.

Gli ammiragli di divisione ed i tenenti generali del Genio navale o del Corpo delle armi navali, perchè possano essere presi in esame dalla Commissione speciale, che dovrà procedere alla designazione degli ufficiali idonei alla promozione, devono possedere, all'atto dell'esame, almeno il minimo delle condizioni stabilite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, rispettivamente per gli ufficiali del corpo dello Stato Maggiore, del Genio navale e delle Armi navali.

Art. 3.

La Commissione speciale procede alla designazione degli ufficiali nel numero richiesto, con voto palese, dopo aver preso visione dei documenti personali degli ufficiali presi in esame e basandosi sulla conoscenza personale degli ufficiali stessi.

Art. 4.

Nessun ufficiale potrà essere compreso nelle designazioni se non avrà ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 5.

Tanto per gli ufficiali designati, quanto per quelli non designati la Commissione speciale non formula alcuna motivazione.

Art. 6.

A ciascun ufficiale esaminato dalla Commissione speciale il Ministero dà comunicazione delle designazioni avvenute, con lettera personale.

Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1928.

Determinazione del valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel primo trimestre 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 88 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel quarto trimestre 1927 è risultato di L. 399,53;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso dei mutui durante il 1° trimestre 1928;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il primo trimestre 1928 e con effetto dal 1° gennaio 1928, saranno accettate al prezzo di L. 449.53 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 11 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1927.

Attivazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte dirette di Montesantangelo (Foggia).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Montesantangelo (provincia di Foggia);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1928 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montesantangelo (provincia di Foggia), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Unterfrauner è deformazione di un nome originario ladino e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana;

Considerata altresì la domanda dell'interessato:

Decreta:

Il cognome del signor Unterfrauner Carlo, figlio del fu Michele e della fu Anna Ramoser, nato a Chiusa il 5 maggio 1889, è restituito nella forma italiana di « Sottofreina » a tutti gli efftti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello

di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Grandegger è di origine ladina e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana;

Considerata altresì la domanda dell'interessato;

Decreta:

Il cognome del signor Grandegger Canuto, figlio di Grandegger Caterina, nato a S. Giovanni Valle Aurina il 22 gennaio 1875, è restituito nella forma italiana di « Grandega » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome del sig. Gartmann Giuseppe è stato trasformato dalla forma originiaria di « Giovanazzi » con decreto della cessata Luogotenenza di Innsbruck 17 marzo 1916, n. XII 438/3, e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Considerata altresì la domanda dell'interessato;

Decreta:

Il cognome del signor Gartmann Giuseppe, figlio del fu Girolamo e di Bertolli Luigia, nato a Brentonico il 16 aprile 1886, è restituito nella forma italiana « Giovanazzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 25 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.25	Belgrado	33.28
Svizzera	363.96	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.092	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.63	Norvegia	5.03
Spagna	320.37	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.635	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.503	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.06
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	73.50
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	82.45
New York	18.898	Littorio 5 %	82.05
Dollaro Canadese	18.86		
Oro	364.64	Obbligazioni Venezie 3,50 %	73.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	130097	950 —	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angelina* di Gioacchino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Chiaramonte Gioacchino fu Rocco e da Beatrici *Adalgisa* fu Pietro, dom. a Brescia.	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angiolina* di Gioacchino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Chiaramonte Gioacchino fu Rocco e da Beatrici *Cleopatra* fu Pietro, dom. a Brescia.
3.50 %	642654	287 —	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angelina* di Gioacchino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Beatrici *Adalgisa* fu Pietro moglie di Chiaramonte Gioacchino, dom. a Brescia.	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angiolina* di Gioacchino, minorenni sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Beatrici *Cleopatra* fu Pietro, moglie di Chiaramonte Gioacchino, dom. a Brescia.
Cons. 5 %	47418	285 —	Molinari *Maria* fu Adamo, minore sotto la p. p. della madre Bignami Carmelina fu Vittorio, ved. Molinari, dom. a Pallanza (Novara).	Molinari *Carolina-Maria* fu Adamo, minore ecc. come contro.
»	287519	585 —	Zeviani Pallotta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli; con usuf. vital. a Stasi *Teresa-Rosa* fu Ercole, ved. di Conti Francesco, dom. a Cerignola (Foggia).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Stasi *Rosa* fu Ercole, ved. ecc. come contro.
»	311041	90 —	Castagneri *Margherita* fu Battista, moglie di Tetti Dario, dom. ad Ala di Stura (Torino).	Castagneri *Maria-Margherita* fu Battista, moglie ecc. come contro.
3.50 % Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria di Milano, il 26-1-925 pel deposito di cartelle.	8590	Cap.le 1,500 —	Brusa *Adele* ved. Albani fu Angelo.	Brusa *Marcellina-Adelaide* fu Angelo, ved. Albani.
Cons. 5 % »	440576 440577	1,580 — 1,580 —	Caimi Emilia / Caimi Bruna } fu Beniamino, minori sotto la p. p. della madre *Bergna* Rosa fu Giuseppe, ved. Caimi, dom. a Cantù (Como).	Caimi Emilia / Caimi Bruna } fu Beniamino, minori sotto la p. p. della madre *Bargna* Rosa fu Guseppe, ved. ecc., come contro.
3.50 %	311422	525 —	San Pietro Attilia fu Eugenio, moglie di Chiapello *Dante-Simone*, dom. a Susa (Torino).	San Pietro Attilia fu Eugenio, moglie di Chiapello *Simone-Dante*, dom. a Torino, nel primo e quarto titolo, e dom. a Susa (Torino) nel secondo e terzo titolo.
» » 5 % (1901)	647609 716842 1005277	245 — 350 — 50 —	San Pietro Attilia fu Eugenio, moglie di Chiapello *Dante*, dom. a Torino i due primi e l'ultimo dom. a Susa (Torino).	
Cons. 5 %	453410	1,775 —	Zavattieri Iolanda di Ferdinando *moglie* di Romano Filippo di Pietro, dom. a Palermo, vincolata.	Zavattieri Iolanda di Ferdinando, *minore emancipata sotto la curatela del marito Romano Filippo di Pietro*, dom. a Palermo, vincolata.
»	80631	100 —	*Baratto* Celeste fu Gaspare, dom. a New York.	*Boratto* Celeste fu Gaspare, dom. a New York.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	
3.50 %	307028	59.50	Poncet Pietro Serafino del fu *Pietro-Gregorio* e della fu Matilde *Brodon*, minore sotto la tutela di Brodon Giacomo, dom. a Marsiglia (Francia); con usuf. vital. a *Elisabetta Lantelme* fu *Giuseppe*, ved. di Poncet *Pietro Gregorio*, dom. a Marsiglia.	Poncet Pietro Serafino fu *Pietro* e fu *Beraudon* Matilde, minore sotto la curatela di *Beraudon* Giacomo, dom. a Marsiglia (Francia) con usuf. vital. a *Lantelme Charret Maria Elisabetta* fu *Giovanni Giuseppe*, ved. di Poncet *Pietro*, dom. a Marsiglia.
»	760427	700 —	Ghisolfo *Agostino* fu Luigi, dom. a Rapallo (Genova).	Ghisolfo *Giovanni Agostino* fu Luigi, dom. a Rapallo (Genova).
»	429451	1,400 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	118075	180 —	*Largader* Domenico di Simone, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	*Largiader* Domenico di Simone, minore ecc. come contro.
3.50 % (1902)	12746	70 —	Riaudi *Antonio* fu Giovanni, dom. a Visinale, frazione di Pasiano (Udine).	Riaudi *Francesco-Antonio* fu Giovanni, dom. come contro.
3.50 % (1906)	142821	77 —	Riaudi *Antonio* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Riaudi *Francesco-Antonio* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	222077	450 —	Rosazza Maria fu Grato, nubile, dom. a Montesinaro frazione del comune di Piedicavallo (Novara).	Rosazza *Giangros* Maria fu Grato ecc. come contro.
3.50 %	444058	49 —	Prario *Maria* fu Giuseppe, moglie di Rosazza Grato, dom. a Piedicavallo (Novara).	Prario *Brusch Anna-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.

Roma, 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 15 gennaio 1928 i signori dott. Paletti Andrea di Giulio e Checconi Pietro fu Giovanni Battista, notai residenti ed esercenti in Terni, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 10 gennaio 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Nè, in provincia di Genova, con orario limitato di giorno.

Il giorno 18 gennaio 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Torreglia, in provincia di Padova, con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine fissato alla Commissione giudicatrice del concorso fra imprese dei teatri lirici italiani.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 dell'avviso di concorso fra le imprese dei teatri lirici italiani con data 17 luglio 1927 - Anno V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1927, n. 172;

Decreta:

Il termine fissato alla Commissione giudicatrice del concorso fra imprese dei teatri lirici italiani per pronunciare il suo giudizio, è prorogato dal 31 dicembre 1927 al 15 gennaio 1928 - Anno VI.

Roma, addì 31 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: FEDELE.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.